

## **C12622 - FINTEL GAS E LUCE/RAMO D'AZIENDA DI EICOM**

Provvedimento n. 31175

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 aprile 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società Fintel Gas e Luce S.r.l., pervenuta il 4 aprile 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue

### **I. LE PARTI**

**1.** Fintel Gas e Luce S.r.l. (di seguito, "Fintel") è una società attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti finali, domestici e non domestici, nonché nella commercializzazione di sistemi per il risparmio energetico. Fintel è controllata da Alperia S.p.A. (di seguito, "Alperia"), che ne detiene il 90% del capitale sociale, mentre il restante 10% è detenuto dalla società Fintel Energia Group S.p.A. Alperia è una società *holding* che, attraverso le proprie controllate, opera in diversi rami del settore energetico, tra i quali produzione di energia da fonti rinnovabili; trasmissione, acquisto, vendita e distribuzione di energia elettrica; importazione, esportazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione e vendita del gas; progettazione, realizzazione, e gestione di sistemi e servizi di supporto alla mobilità e di sistemi e reti di telecomunicazione; fornitura di servizi, svolgimento di progetti e consulenza nei settori della tutela del clima, del risparmio e dell'efficienza energetici. Il capitale di Alperia è detenuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dal Comune di Bolzano, dal Comune di Merano e dalla società Selfin S.r.l. che raggruppa i Comuni e le Comunità comprensoriali del Sud Tirolo.

**2.** Nel 2022 Fintel ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato pari a 54,8 milioni di euro; nello stesso periodo, Alperia ha realizzato un fatturato pari a 3.602 milioni di euro, anch'esso interamente in Italia.

**3.** Oggetto di acquisizione è un ramo d'azienda di proprietà di Eicom S.r.l. (di seguito, "Eicom"), costituito dagli *assets* e dai contratti relativi ai servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale a clienti finali, domestici e non domestici. Eicom è attualmente attiva, oltre che nella vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti finali, domestici e non domestici, nella fornitura di fibra e di servizi di efficienza energetica, noleggio auto e nell'installazione di stazioni di ricarica elettriche. Il capitale sociale di Eicom è detenuto per il 90% dalla società Più Energia S.r.l. - *holding* di partecipazioni controllata da Sviluppo Industriale Lombardo S.r.l. - e per il restante 10% da una persona fisica. Nel 2022 il fatturato del ramo d'azienda è stato di 125, 5 milioni di euro interamente realizzati in Italia.

### **II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

**4.** L'operazione comunicata (di seguito, "Operazione") consiste nell'acquisizione, da parte di Fintel, del ramo d'azienda di Eicom relativo ai servizi di vendita di energia elettrica e gas naturale a clienti domestici e non domestici e, dunque, dei diritti, obblighi e rapporti giuridici finalizzati alla prestazione di tali servizi sul territorio italiano.

**5.** La stipula del contratto definitivo di cessione del ramo d'azienda è subordinata al realizzarsi di talune condizioni *[omissis]*\*.

**6.** Parte integrante dell'Operazione è un patto di non concorrenza e non sollecitazione in base al quale Eicom si impegna, per un periodo di cinque anni: *[omissis]*.

### **III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

**7.** L'Operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di parte di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.

---

\* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

**8.** Il patto di non concorrenza e non sollecitazione descritto in precedenza può essere qualificato come accessorio alla concentrazione comunicata, in quanto funzionale alla salvaguardia della parte di impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato merceologicamente ai servizi oggetto della parte di impresa acquisita, geograficamente all'area d'attività della parte di impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di due anni, e non impedisca al Venditore di acquistare o detenere partecipazioni a soli fini di investimento finanziario<sup>1</sup>.

#### **IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE**

##### ***I mercati rilevanti e gli effetti dell'Operazione***

**9.** Gli ambiti di attività di Fintel e del ramo d'azienda acquisita si sovrappongono nella vendita di energia elettrica e gas naturale a piccoli clienti, domestici e non domestici.

**10.** In ragione dell'operatività delle Parti e della consolidata prassi nazionale e comunitaria, che individua mercati rilevanti separati a seconda della dimensione dei clienti, delle caratteristiche della domanda, e della tipologia di allacciamento (alta/media/bassa tensione), i mercati rilevanti per la valutazione della presente Operazione sono: (i) il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti domestici connessi in bassa tensione; (ii) il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti non domestici connessi in bassa tensione; (iii) il mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti di piccole dimensioni.

##### ***Mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione***

**11.** Nella propria consolidata prassi<sup>2</sup>, l'Autorità ha individuato per i mercati della vendita al dettaglio di energia elettrica a clienti connessi in bassa tensione, sia domestici che non domestici, ambiti geografici locali e comunque più ristretti di quello nazionale, anche in considerazione dell'importanza del ruolo storicamente svolto a livello locale dalle società di vendita in regime di maggior tutela. A seguito del progressivo abbandono degli esercenti la maggior tutela da parte della maggioranza dei clienti, l'ambito di concorrenza tra gli operatori si è ampliato, pur mantenendosi influenzato dal radicamento storico dei *player* più importanti. Le stesse recenti aste per il Servizio a Tutele Graduali sembrano aver confermato l'importanza della dimensione locale della concorrenza tra i venditori al dettaglio di energia elettrica nel *mass market*. Nel caso di specie non si ritiene comunque necessario definire in maniera più accurata l'ambito geografico dei mercati rilevanti della vendita ai clienti domestici e non domestici allacciati in bassa tensione, in quanto l'esito della valutazione dell'Operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata. Infatti, secondo i dati forniti la quota di mercato congiunta delle Parti a livello nazionale, riferita al 2022 e calcolata sui volumi di vendita, risulta inferiore all'1% con riferimento ai clienti domestici e pari a circa l'1,7% con riferimento ai clienti non domestici, mentre a livello provinciale la quota congiunta risulta inferiore al 2%, con l'eccezione della provincia di Bolzano, zona di radicamento storico di Alperia, dove la presenza di Eicom è trascurabile (rappresentando una quota inferiore allo 0,5%) e Alperia detiene una quota superiore al 50%. In questi mercati operano, peraltro, qualificati concorrenti, tra cui i maggiori operatori nazionali (Enel Energia S.p.A., Eni Plenitude S.p.A., A2A Energia S.p.A., Hera Comm S.p.A., Iren Energia S.p.A., Edison Energia S.p.A., Repower) e le barriere all'entrata sono modeste. L'Operazione non appare quindi suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza nei mercati della vendita di energia elettrica a clienti domestici e a clienti non domestici allacciati in bassa tensione.

##### ***Mercati della vendita al dettaglio di gas naturale***

**12.** Per quanto riguarda la vendita al dettaglio di gas naturale, le Parti sono attive nella vendita a clienti finali di piccole dimensioni (cioè con consumi inferiori a 200.000 mc/anno).

**13.** Con riferimento a tale mercato, l'Autorità non ha individuato un mercato rilevante distinto per i clienti condominiali e ha tradizionalmente considerato un mercato di dimensione locale, pur essendosi recentemente interrogata sulla possibilità di considerare un mercato più ampio, anche alla luce della progressiva riduzione della quota del servizio di tutela (storicamente offerto dalle imprese collegate ai distributori locali), che è cessato all'inizio del 2024 per i clienti non vulnerabili. Nel caso di specie, non appare necessario definire in maniera più accurata il perimetro merceologico e geografico del mercato rilevante, in quanto l'esito della valutazione della presente operazione non cambierebbe qualunque fosse la definizione adottata. Infatti, qualora si individuasse un mercato separato delle forniture ai condomini con consumi inferiori ai 200.000 mc/anno, le sovrapposizioni tra le quote delle Parti sarebbero trascurabili. Inoltre, con riferimento all'ambito merceologico tradizionalmente individuato dall'Autorità, dai dati forniti dalle Parti emerge che la quota di mercato congiunta delle Parti a livello nazionale, riferita al 2022 e calcolata sui volumi di vendita, risulta pari a circa l'1,4%, mentre a livello provinciale la quota congiunta risulta inferiore all'1,5%, con l'eccezione della provincia di Bolzano, zona di radicamento storico di Alperia, dove la presenza di Eicom è trascurabile (rappresentando una quota inferiore allo 0,5%) e Alperia detiene una quota superiore al 70%. L'Operazione non

---

<sup>1</sup> [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C 56/03), §. 25 pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]

<sup>2</sup> [Cfr. a titolo esemplificativo: provvedimento n. 30443 del 21 dicembre 2022, C12508 - Eni Plenitude/Plt Energia-Sef, in Bollettino n. 2/2023; provvedimento n. 30416 del 13 dicembre 2022, C12503 - Axpo Italia-Canarbino/Ramo d'azienda di Green Network, in Bollettino n. 1/2023; provvedimento n. 29986 dell'8 febbraio 2022, C12425 - Iren/Alegas, di cui al, in Bollettino n. 7/2022.]

appare quindi suscettibile di incidere significativamente sulla concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio di gas naturale a clienti di piccole dimensioni, anche in considerazione della presenza in tutti i mercati in cui operano le Parti di qualificati concorrenti, tra cui i maggiori operatori nazionali (Eni Plenitude S.p.A.; Edison Energia S.p.A.; Enel Energia S.p.A.; Hera Comm S.p.A.; A2A Energia S.p.A.; Iren Energia S.p.A.; EPH S.p.A.; Axpo Italia S.p.A.; Shell Energy Italia S.r.l.; Sorgenia S.p.A.), e del basso livello delle barriere all'entrata.

**14.** Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a modificare in maniera significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO che il patto di non concorrenza e non sollecitazione può essere considerato accessorio alla presente operazione solo nei limiti temporali, merceologici e geografici sopra indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove sussistano i presupposti, il suddetto patto ove si realizzi oltre tali limiti;

#### DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Guido Stazi*

IL PRESIDENTE  
*Roberto Rustichelli*